

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 8/2019
(Atti del Consiglio)**

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 9 aprile 2019**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

Considerato quanto segue:

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019, si è resa evidente l'esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019. Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis ai contributi d'importo pari o superiore ad euro 5.000,00. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:
“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.”.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

LA PRESIDENTE

Lucia De Robertis

I SEGRETARI

Marco Casucci

Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 1° marzo 2019, n. 346

Proponenti:

Consiglieri Giani, Stella, Mazzeo

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 aprile 2019

Approvata in data 9 aprile 2019

Diventa legge regionale 8/2019 (atti del Consiglio)